

REGOLAMENTO (UE) 2020/205 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2020
che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda la *Salmonella* nelle carni di rettili
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare in merito ai requisiti generali e specifici in materia d'igiene di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004.
- (2) In particolare, il regolamento (CE) n. 2073/2005 stabilisce criteri di sicurezza alimentare che definiscono l'accettabilità di un prodotto o di una partita di prodotti alimentari, applicabili ai prodotti immessi sul mercato. Il regolamento non prevede criteri di sicurezza alimentare per le carni di rettili.
- (3) La relazione di sintesi dell'Unione europea su tendenze e fonti di zoonosi, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare nel 2016 ⁽³⁾, pubblicata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, afferma che la salmonellosi umana è la seconda malattia di origine alimentare più diffusa nell'Unione, con circa 95 000 casi segnalati ogni anno.
- (4) Nel 2007 l'EFSA ha adottato un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi al consumo umano di carni di rettili ⁽⁴⁾, da cui emerge che i rettili costituiscono noti serbatoi di *Salmonella*. Nell'analizzare le pratiche agricole, il parere scientifico rileva un'elevata percentuale documentata di vettori intestinali nei coccodrilli vivi, che corrisponde a un altrettanto elevato tasso di contaminazione delle loro carni fresche e congelate. Il parere scientifico conclude che la *Salmonella* è considerata il principale pericolo batterico che può presentarsi nelle carni di rettili e che costituisce un rischio grave per la salute pubblica.
- (5) La produzione di carni di rettili nell'Unione è limitata, ma secondo i dati disponibili nella banca dati di riferimento di Eurostat per le statistiche dettagliate sugli scambi internazionali di merci (Comext) ⁽⁵⁾ le importazioni da paesi terzi di carni e frattaglie commestibili di rettili, fresche, refrigerate o congelate, hanno registrato negli ultimi dieci anni una tendenza al rialzo, con un aumento di oltre il 50 % del quantitativo importato nel periodo 2007-2017 e una media annua di importazioni nell'Unione pari a quasi 100 tonnellate.
- (6) Considerando il potenziale grave rischio per la salute pubblica derivante dall'eventuale presenza di *Salmonella* nelle carni di rettili, è opportuno stabilire un criterio di sicurezza alimentare per le carni di rettili nel regolamento (CE) n. 2073/2005. Tale criterio di sicurezza alimentare dovrebbe imporre agli operatori del settore alimentare di adottare misure nelle fasi antecedenti la produzione di carni di rettili, contribuendo a ridurre la presenza di tutti i sierotipi di *Salmonella* rilevanti per la salute pubblica.
- (7) La norma internazionale EN/ISO 6579-1 costituisce il metodo orizzontale per la rilevazione della *Salmonella* nei prodotti alimentari e nei mangimi. L'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 dispone che tale norma costituisca il metodo d'analisi di riferimento per i criteri di sicurezza alimentare relativi alla *Salmonella*. La norma dovrebbe pertanto essere stabilita quale metodo d'analisi di riferimento per verificare la conformità al criterio di sicurezza alimentare relativo alla *Salmonella* nelle carni di rettili.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2017;15(12):5077.

⁽⁴⁾ EFSA Journal (2007) 578, 1-55.

⁽⁵⁾ Codici 0208 50 00 e 0210 93 00 della nomenclatura combinata, come definiti nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).

- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2073/2005.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2073/2005 è così modificato:

1. all'articolo 2, è aggiunta la seguente lettera q):

«q) «carni di rettili», le carni di rettili di cui all'articolo 2, punto 16), del regolamento delegato (UE) 2019/625 (*) della Commissione

(*) Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18)».

2. L'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 è così modificato:

1) al capitolo 1, è aggiunta la seguente riga 1.30:

Categoria alimentare	Microrganismi/loro tossine, metaboliti	Piano di campionamento		Limiti		Metodo d'analisi di riferimento	Fase a cui si applica il criterio
		n	c	m	M		
«1.30 Carni di rettili	<i>Salmonella</i>	5	0	Non rilevabile in 25 g		EN ISO 6579-1	Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità»;

2) al capitolo 1, la nota a piè di pagina 2 è sostituita dalla seguente:

«(2) Per i punti 1.1-1.24, 1.27 bis, 1.28-1.30 $m = M$.».
